



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 05/08/2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2004, n. 543

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 1/10/2002 tra Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione del complesso turistico - alberghiero da parte della ditta "Valdarello s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 1/10/2002 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di MARTINA FRANCA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1149 del 8/08/2002 per la realizzazione del complesso turistico-alberghiero in località "Valdarello" del Comune di Martina Franca presentato dalla ditta "VALDARELLO s.r.l." in variante allo strumento urbanistico vigente.

VISTA la deliberazione n° 46 del 24/10/2002, con la quale il Consiglio Comunale di MARTINA FRANCA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTA la delibera di ratifica dell'Accordo di Programma e le problematiche sollevate in ordine alla compatibilità dell'intervento con l'assetto vegetazionale dell'area interessata;

VISTA la richiesta prot. N. 11645/2° del 10/11/03 del Settore Urbanistico Regionale e la nota di riscontro del Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Martina Franca prot. N. 4530 del 19/05/04, di responsabile certificazione che l'intervento edificatorio è previsto in aree ove non sono presenti alberature di alto fusto;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 14 del 12/01/04, dell'ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Taranto, con la quale è stato rilasciato il nulla - osta forestale, con condizioni, ai fini del vincolo idrogeologico;

VISTO il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni espresso ai sensi dell'art. 5.03 con la delibera di G.R. n. 1149 del 8/8/02, sulla base della verifica di compatibilità documentata e certificato dai tecnici progettisti e dal Comune di Martina Franca, ricadendo l'area d'intervento in ambito esteso di tipo "C" delle N.T.A. del PUTT (approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000);

VISTO che, l'area d'intervento è inclusa nelle Zone SIC "Murgia di Sud Est" codice IT 9130005 di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 12/04/2000, e di conseguenza il proponente ha presentato all'Assessorato Regionale all'Ambiente apposito studio di Valutazione d'incidenza;

VISTO il parere del Dirigente del Settore Ecologia espresso con determina n. 248 del 3/12/2001, con il quale si è ritenuto che l'intervento non interferisce con la conservazione degli habitat e specie di interesse Comunitario e pertanto va escluso dalla procedura di VIA;

VISTO che in conformità alle condizioni di cui ai richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta "VALDARELLO S.r.l. dovrà essere fornita, al Comune di MARTINA FRANCA idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente.

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico del Comune di MARTINA FRANCA "l'Accordo di Programma" per la realizzazione del complesso turistico-alberghiero in località "Valdarello" presentato dalla ditta "VALDARELLO s.r.l." sottoscritto in data 1/10/2002 della Regione Puglia e dal Comune di MARTINA FRANCA in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nello strumento urbanistico generale vigente.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 26 luglio 2004

Fitto
